

ACCORDO TERRITORIALE
D.L. n. 78/2010, art. 53, co. 1

L'anno 2011, il giorno dieci del mese di agosto, in Padova si sono riuniti:

La F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto nella persona del Presidente Regionale UGO LESSIO ed il referente gestionale Fism Veneto nella persona di ADRIANO PIOVESAN

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- CISL SCUOLA Veneto, nella persona del sig. NALESSO PAOLO;
- FLC CGIL (SCUOLA) Veneto, nella persona del sig. MAZZA SALVATORE;
- UIL SCUOLA Veneto, nella persona del sig. CHECCACCI ROBERTO
- SNALS CONFSAL veneto, nella persona del sig.a CAPOTOSTO ELISABETTA

PREMESSO che:

- il 6.7.2011 i responsabili della la FISM Nazionale e i rappresentanti delle OO.SS. nazionali CISL SCUOLA, FLC CGIL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL hanno sottoscritto un verbale di accordo per l'applicazione dell'art. 53, co.1, del D.L. 78/2010 ai fini della "detassazione" delle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa concessi al personale dipendente delle strutture/enti/organizzazioni associate alla FISM;

RILEVATO che:

- con le circolari n. 3/E del 14.02.2011 e n. 19/E del 10/05/2011, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle P. S. sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47 della L. 220/2010 attuativa dell'art. 53, co.1 del D.,L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazione con L. 30.07.2010 n. 122, in tema di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione agli incrementi di produttività qualità, competitività, redditività, e innovazione ed efficienza organizzativa, per il periodo di imposta fissato dalla legge;

CONSIDERATO che:

- l'applicazione del suddetto beneficio fiscale, premessa l'intesa stipulata il 6.7.2011 tra la FISM Nazionale e le OO.SS. Nazionali di settore sopra indicate, necessita di un accordo territoriale;
- la peculiarità della attività svolta dai lavoratori che operano nelle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM è diretta a garantire il costante miglioramento e l'efficienza organizzativa delle istituzioni medesime con indubitabili effetti sulla qualità, funzionalità e continuità del servizio educativo e scolastico offerto agli alunni e alle loro famiglie;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO:

1 – che l'applicazione dei seguenti istituti contrattuali del CCNL di categoria sottoscritto tra la FISM e le OO.SS. sopra indicate dà luogo ad incrementi di produttività, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:

- lavoro supplementare per i lavoratori part time (art. 30);
- presenza notturna (art. 42);
- salario accessorio (art. 32);
- lavoro straordinario, festivo, notturno (art. 44);
- ogni altro premio variabile concordato nel 2° livello di contrattazione (art. 9);
- orario di lavoro non recuperato e ferie maturate e non godute.

2 – di considerare come riconducibili alla applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione sopra richiamate corrisposte al personale in relazione agli incrementi di produttività, nel corso o alla cessazione del rapporto di lavoro, e gli emolumenti a titolo di riduzione orario di lavoro non goduto e ferie maturate e non godute, in quanto tali istituti sono stati individuati dalle parti utili ai fini del conseguimento di miglioramenti organizzativi e produttivi delle strutture scolastiche cui si applica il CCNL FISM;

3 – Le parti convengono che l'applicazione della presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione della presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova, 10 agosto 2011

Le OO.SS.:

- CISL SCUOLA Veneto

- FLC CGIL SCUOLA Veneto

- UIL SCUOLA Veneto

- SNALS CONFSAL Veneto

F.I.S.M. VENETO

